

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Centum Aqua Marketing GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 20, 25, 30, 31, 32, 35, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 4 491 891)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 3, 16, 19, 24, 25, 27, 32 e 33 (marchio comunitario n. 1 825 629) e il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 19, 21, 24, 41 e 42 (marchio comunitario n. 1 931 393)

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e parziale accoglimento del ricorso, nonché parziale rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

Ricorso presentato il 24 marzo 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-126/09)

(2009/C 129/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento dei bandi di concorso (AD 5) EPSO/AD/144/09 (sanità pubblica), EPSO/AD/145/09 (igiene degli alimenti — politiche e legislazione), EPSO/AD/146/09 (igiene degli alimenti — ispezioni, controllo e valutazione) per l'assunzione, rispettivamente di 35, 40 e 55 amministratori (AD 5) di nazionalità Bulgara, Cipriota, Ceca, Estone, Ungherese, Lettone, Lituana, Maltese, Polacca, Rumena, Slovacca, Slovena, nel campo della sanità pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli della causa T-166/07 Italia/Commissione.

Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX)

(Causa T-131/09)

(2009/C 129/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farmeco SA Dermocosmetics, che opera come «Farmeco SA» (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 febbraio 2009, procedimento R 60/2008-4, nella parte in cui la domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi è stata respinta relativamente a tutti i prodotti delle classi 3 e 5 e ad alcuni prodotti della classe 16;

— respingere il ricorso presentato dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione 26 ottobre 2007 e consentire la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi relativamente a tutti i prodotti richiesti; e

— condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOTUMAX», per prodotti delle classi 3, 5 e 16 — domanda di registrazione n. 3 218 237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: diverse registrazioni come marchio comunitario e nazionale del marchio denominativo o del segno «BOTOX» per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 5, 16 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e parziale diniego della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi